



**SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI UN VEICOLO DI SERVIZIO IN USO
AL CORPO DI POLIZIA LOCALE (CPV 50100000-6)
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di riparazione straordinaria di un veicolo di servizio in uso al Corpo di Polizia Locale.

ART.2– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il responsabile unico del progetto.

ART.3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.4 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dalla stazione appaltante o da essa preventivamente approvata.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante.

ART.5 – VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che ipotesi previste dall'art.120 del *codice dei contratti*, nei seguenti casi:

- Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari
- Per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di affidamento, che possono determinare, senza aumento del costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite
- Per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatasi nel corso di esecuzione del contratto
- Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART.6 – VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.7 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- Avverse condizioni climatiche
- Cause di forza maggiore
- Altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione

Il direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appesa sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile del progetto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa viene indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART.8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del progetto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
- L'indicazione dell'esecutore
- Il nominativo del responsabile del progetto
- Il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione
- L'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore
- La certificazione di regolare esecuzione

ART.9 – PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al fornitore delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3‰ ad un massimo dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità di quanto fornito.

Il responsabile del progetto, con nota indirizza al responsabile del servizio, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile del servizio, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della stessa.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente i servizi alla ditta appaltatrice e di affidarli, anche provvisoriamente, ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale dal corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il

deposito cauzionale entro dieci giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

ART.10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art.122 del *codice dei contratti*, anche nelle ipotesi di seguito elencate. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha il diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo P.E.C. al domicilio eletto dal fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nell'esecuzione dell'appalto
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente atto
- Manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto
- Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- Utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto
- Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1453 del codice civile

Ove si verificassero deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'art.50 c.1 lett.b) del *codice dei contratti*, di importo inferiore ad Euro 40.000,00, gli operatori economici sono ammessi ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART.11 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del fornitore possano essere vantate pretese, salve che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni solari da notificarsi al fornitore a mezzo P.E.C.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento, da parte dell'amministrazione, delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.

ART.12 – PAGAMENTI

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al Codice Univoco Ufficio UFKXC0.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del fornitore.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.P.A.

A questo proposito, il fornitore deve comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro trenta giorni dall'ultimazione dello stesso.

Il fornitore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente contratto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, lo stesso si risolverà di diritto ai sensi dell'art.3 c.8 della medesima legge.

ART.13 – REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo dell'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo ed operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario e sarà oggetto di riscontro entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione del contratto.

ART.15 – CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Fanno carico al fornitore tutte le spese necessarie per la stipula del contratto.

ART.16 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art.1 c.7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con Legge 7 agosto 2012,

n.135, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo dell'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a quindici giorni.

In caso di recesso, l'amministrazione provvederà a corrispondere il compenso per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART.17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento comunale “*Codice di condotta dei dipendenti del Comune di Centallo*”, approvato con D.G.C. 29 gennaio 2016, n.11, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni al sopra indicato Regolamento da parte dei collaboratori dell'impresa contraente. L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria l'indirizzo URL del sito istituzionale in cui il menzionato regolamento è pubblicato, all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente*.

ART.18 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il fornitore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Cuneo.

Centallo, 09/04/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

SCICOLONE Dott. Filippo Davide

(firmato digitalmente)